



COMUNE DI CELLAMARE ***(Città Metropolitana di Bari)***

COPIA

Registro Generale n. 57

ORDINANZA N. 36 DEL 16-10-2023

Ufficio: POLIZIA LOCALE

**Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO
LAVORI SULLA VIA MARCONI E LA VIA CARACCILO DAL 23/10/2023 AL 11/11/2023**

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Nella qualità di incaricato ex D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n. 10 del 03/04/2023 legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTA l'istanza del 09/10/2023, prot. n. 8915, prodotta da DE SARIO Amedeo, nato a Bari (BA) il 19/09/1986, in qualità di Legale Rappresentante della D.S.P.A. srl, con sede in Via Epifania 219 – 70010 – Capurso (BA), volta ad ottenere l'istituzione temporanea del divieto di sosta, per la durata presunta di quindici giorni e, nello specifico, dal 12/10/2023 al 27/10/2023, per lavori sulla Via Marconi e la Via Caracciolo;

RITENUTO opportuno di dover accogliere favorevolmente l'istanza di cui sopra, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTA la necessità di, rappresentata dalla FSE, di procrastinare alla data del 23/10/2023 la chiusura delle sopra menzionate vie;

ATTESA la disponibilità della D.S.P.A. srl, con sede in Via Epifania 219 – 70010 – Capurso (BA) a

procrastinare l'inizio dei lavori sulle vie sopracitate alla data 23/10/2023 adeguando il termine finale della iniziale richiesta;

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti di modifica temporanea alla circolazione stradale, consistenti nella istituzione temporanea del divieto di transito, al fine di consentire l'esecuzione dei predetti lavori;

VISTI:

1. gli art. 7 del D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 recante il “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. ed il relativo Regolamento d'Esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
2. il D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267 recante il T.U.E.E.L.L.;
3. il decreto del Sindaco n. 5 del 31/01/2023 mediante il quale il sottoscritto Commissario di PL DI FONTE dr Luigi risulta incaricato della Responsabilità del III Settore: “Polizia Locale – SUAP – Protezione Civile –Ecologia e Ambiente”, con l’obbligo di “determinare” con proprio atto monocratico tutti gli impegni e liquidazioni relativi alle loro competenze, con autonomi poteri di firma e di impegno dell’Ente verso l’esterno;

ORDINA

DAL 23/10/2023 AL 11/11/2023

1. Su Via Marconi è istituito il divieto di transito veicolare dalle ore 07:00 alle ore 18:00, nel tratto compreso tra C.so Vittime di Via Fani e la Via Caracciolo, per tutti i veicoli eccetto quelli addetti ai lavori;
2. Su Via Dante, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, per tutti i veicoli che la percorrono con direttrice di marcia verso l'intersezione con la Via Marconi e la Via Montrone, l'obbligo di svolta a destra su quest'ultima, eccetto che per i mezzi addetti ai lavori;
3. Su Via Caracciolo, ambo i lati, nel tratto compreso tra la Via Marconi e la Via Libertà, l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta, e di transito per tutti i veicoli dalle 07:00 alle 18:00;
4. Sulla SP 98 è istituito il divieto di transito in direzione abitato di Cellamare per i veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 t (N2 ed N3) e per i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere (M2 ed M3) ad eccezione dei veicoli frontisti ed FSE;
5. Sulla Via Gorizia, lato civici pari, immediatamente di seguito al divieto di sosta presente, l'istituzione del capolinea per i bus della FSE;
6. Su Via Marconi è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli dalle 07:00 alle 18:00, ad eccezione dei frontisti, i quali, stante quanto disposto al punto 3, saranno autorizzati a percorrerla in ambo i sensi di marcia accedendo ed uscendo dalla Via De Gasperi;
7. Su Via Fermi è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli dalle 07:00 alle 18:00, ad eccezione dei frontisti, i quali, stante quanto disposto al punto 3, saranno autorizzati a percorrerla in ambo i sensi di marcia accedendo ed uscendo dalla Via De Gasperi;
8. Su Via Volta è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli dalle 07:00 alle 18:00, ad eccezione dei frontisti, i quali, stante quanto disposto al punto 3, saranno autorizzati a percorrerla in ambo i sensi di marcia accedendo ed uscendo dalla Via De Gasperi.

Tutti gli obblighi, i divieti e le limitazioni inerenti all'esecuzione della presente ordinanza, saranno resi noti alla cittadinanza, a cura della ditta richiedente, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica, notiziando il Comando di Polizia Locale e manlevando l'Amministrazione da ogni possibile responsabilità derivante dai lavori medesimi.

Ogni provvedimento in contrasto con la presente modifica alla circolazione stradale si intende temporaneamente sospeso.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza sarà sanzionata con le vigenti norme del D.Lgs n. 285/1992, recante il Codice della Strada.

I provvedimenti di cui sopra entreranno in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 485/1992, recante il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

L'efficacia del presente provvedimento, laddove le esigenze dovessero andare oltre il termine ultimo, stabilito nel 11 novembre 2023, si intenderà prorogata sino al completamento delle citate opere e nel caso di ultimazione dei lavori in data antecedente al predetto termine di ultimazione, cesserà i suoi effetti a seguito dell'avvenuta rimozione della segnaletica stradale, a cure e spese della impresa incaricata dei lavori.

Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, di vigilare sulla esecuzione del presente provvedimento che è notificato a:

- Sindaco;
- Locale Stazione Carabinieri;
- Alla FSE;
- D.S.P.A. srl;
- Al 118;
- Ai VV.FF.

A V V E R T E

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Che ai sensi dell'articolo 3 comma 4° e articolo 5 3° comma, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Commissario di P.L. dott. Luigi Di Fonte, quale funzionario responsabile del Settore in epigrafe;

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di pubblicazione All'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini e nei modi stabiliti dal decreto legislativo 104/2010;
- ✓ entro 120 giorni dalla data di pubblicazione All'Albo Pretorio al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
- ✓ Ex art. 37 d. lgs. 285/92 - CdS - e art. 74 DPR 495/92 – regolamento d'esecuzione del CdS;

***IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
COMANDANTE DELLA PL
f.to Commissario DI FONTE dr Luigi***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cellamare, lì 18-10-2023

IL MESSO COMUNALE
F.to Caccavale Francesco

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare, _____

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Sabbatelli Rosa